

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

messaggio nr. 779

Oggetto: *nuova disciplina delle integrazioni salariali. Circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e n. 7 del 20 gennaio 2016 – Precisazioni concernenti l'attività istruttoria delle domande di Cigo*

Da una prima ricognizione delle attività delle Sedi risulta un rallentamento delle istruttorie delle domande di CIGO a seguito dell'abrogazione delle Commissioni provinciali e la conseguente attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle relative competenze alle Strutture territoriali Inps.

Si rende pertanto necessario ribadire, come già precisato con circolare n. 7 del 20 gennaio 2016, che *"fino al momento dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'art 16, secondo comma, del decreto legislativo 148/2015, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, continueranno ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali"*.

In particolare, si rammenta la centralità ai fini dell'istruttoria della relazione tecnica resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto alle quali le Sedi potranno chiedere una integrazione di documentazione in caso di carenza di elementi di valutazione.

In considerazione del carattere di transitorietà e di breve durata delle causali integrabili non è necessario che l'azienda esibisca documenti di bilancio.

In attesa del rilascio delle suddette implementazioni, al fine di evitare che, per effetto del "tiraggio", vengano computati erroneamente i periodi di fruizione, le aziende dovranno autocertificare, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di domanda, i periodi di fruizione già goduti. Questo adempimento non sarà poi più necessario una volta che sarà resa obbligatoria l'acquisizione dei dati dal flusso Unimens.

Luca Sabatini